



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 968 del 2011, proposto da:
Consorzio "Aziende Autonoleggio Torino - A.A.T.", rappresentato e difeso dagli avv. Mario Eugenio Comba, Matteo Chiosso, con domicilio eletto presso Mario Eugenio Comba in Torino, via Mercantini, 6;

contro

Comune di Avigliana, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ciccia, con domicilio eletto presso Antonio Ciccia in Torino, via Susa, 23;

- per l'annullamento:

- 1) della determinazione n. 281 del 28.6.2011, successivamente comunicata alla ricorrente, di revoca dell'incarico di servizio di trasporto alunni della scuola d'obbligo e materna per il biennio scolastico 2010/2011 e 2011/2012;
- 2) del bando di gara mediante procedura aperta per il servizio di

trasporto alunni della scuola dell'obbligo e materna per il biennio scolastico 2011/2012 e 2012/2013, pubblicato per estratto sulla G.U., 5^a serie speciale del 22.7.2011, e del relativo capitolato speciale;

3) del provvedimento di diniego di annullamento in autotutela, senza data, prot. n. 0014863, anticipato via fax al difensore del ricorrente in data 27.7.2011;

4) dell'eventuale segnalazione all'A.V.C.P. di cui all'art. 48, d.lgs. 163/06, ignota alla ricorrente;

5) nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ivi comprese le lettere del Comune 5.4.2011 e 14.4.2011 nella parte in cui vengono richieste le relazioni tecniche per un totale di sei autobus anziché di quattro;

- nonché per la condanna:
del Comune di Avigliana al risarcimento del danno subito dalla ricorrente a seguito dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Avigliana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe indicato il Consorzio A.A.T. “Aziende Autonoleggio Torino” riferisce di aver partecipato alla procedura aperta indetta dal Comune di Avigliana per l’affidamento, relativamente agli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, del servizio di trasporto alunni della scuola dell’obbligo e materna da espletarsi negli anni scolastici: il bando indicava, tra i requisiti di partecipazione, la disponibilità di mezzi *“rispondenti ai requisiti tecnici di cui al D.M. 31.01.1997”*, mentre il capitolato speciale di appalto stabiliva che *“Il servizio dovrà essere effettuato esclusivamente dalla ditta aggiudicataria con un numero minimo di quattro veicoli di cat. M2 e M3 immatricolati in servizio di linea o noleggio con conducente così come previsto dall’art. 1 del D.M. 31.1.1997,idonei, ai sensi del vigente Codice della Strada, all’uso cui devono essere destinati,.....I mezzi utilizzati devono essere adatti al servizio da espletare, decorosi nel loro allestimento, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18.4.1977, al D.M. 31.1.1997 e relativa circolare applicativa del Ministero dei Trasporti n. 23 dell’11.3.1997.....Prima di impiegare un automezzo nel servizio, la ditta aggiudicataria dovrà depositare presso il Comune di Avigliana copia delle carte di circolazione e dei certificati di assicurazione, oltre alla dichiarazione di regolare revisione del mezzo. Gli automezzi dovranno essere rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto riguarda: tipologia, autorizzazioni, caratteristiche tecniche;”*.

L’aggiudicazione, inizialmente disposta a favore di un altro concorrente ma poi revocata, veniva pronunciata a favore del

Consorzio ricorrente con determinazione n. 398 del 10 settembre 2010. Con missiva in pari data il Comune chiedeva ad esso Consorzio di attivare il servizio entro il successivo 13 settembre nonché di trasmettere la documentazione prodromica alla stipula del contratto, tra cui *“copia delle carte di circolazione e dei certificati di assicurazione, oltre alla attestazione di regolare revisione egli automezzi che verranno adibiti al servizio in argomento, che dovranno avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 1/04/2010, così come previsto dall’art. 2 del capitolato speciale d’appalto”*.

Il 28 settembre 2010 il ricorrente trasmetteva al Comune la documentazione richiesta e particolarmente, per quanto di interesse nella presente sede, la carta di circolazione con ultima revisione e relativi certificati assicurativi dei sei mezzi che sarebbero stati utilizzati per l’espletamento del servizio.

Quindi la Polizia Municipale effettuava accertamenti presso la Motorizzazione Civile per acquisire certezza in ordine alla possibilità di utilizzare i sei mezzi per il trasporto alunni: a seguito di ciò l’Area Vigilanza riferiva che i sei automezzi erano effettivamente idonei al servizio ma che sarebbe stato necessario reimmatricolarli come scuolabus asseritamente in ragione del fatto che il bando avrebbe richiesto di utilizzare mezzi nati specificamente per il trasporto alunni. In seguito la stazione appaltante richiedeva la produzione di perizie tecniche attestanti la conformità dei mezzi alle disposizioni del D.M. 1.4.2010: una di esse veniva prodotta, con missiva 1.4.2011, relativamente ad uno solo degli automezzi. Il Responsabile dell’Area Amministrativa chiedeva analoga perizia relativa a tutti i mezzi

impiegati, riservandosi, in difetto, la revoca dell'affidamento.

In data 28 aprile 2011, tuttavia, le parti addivenivano alla stipula del contratto d'appalto, che peraltro era già in corso di esecuzione dal 13 settembre 2010.

Con determina del 28 giugno 2011 veniva disposta la "rescissione" del contratto in ragione del fatto che il Consorzio non aveva prodotto l'ulteriore documentazione richiesta, che relativamente a tre degli automezzi inizialmente indicati veniva depositata al protocollo del Comune nei giorni successivi.

Il 15 luglio 2011 il Consorzio inviava al Comune di Avigliana la comunicazione di cui all'art. 243 bis D. L.vo 163/06, cui faceva seguito il diniego del Comune di rivedere la propria decisione nonché la pubblicazione del bando per l'affidamento del servizio relativamente agli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013.

Il Consorzio ha quindi impugnato gli atti in epigrafe indicati deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi: I) violazione dell'art. 48 D. L.vo 163/06, della determinazione della A.V.C.P. n. 5/09 nonché della comunicazione del Comune del 10 settembre 2010: il Comune ha illegittimamente preteso la produzione di documentazione che gli atti di gara non menzionavano al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione;

II) eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza: il Comune non ha spiegato per quale motivo la documentazione da esso richiesta con lettera del 10 settembre 2010 sarebbe insufficiente e rassegnata dal Consorzio ricorrente;

III) irragionevolezza e violazione del principio per proporzionalità: la perizia fornita il 30 marzo 2011, relativa al mezzo CB 563 EC, conteneva gli elementi che avrebbero consentito, mediante raffronto con le carte di circolazione, che anche gli altri mezzi indicati per l'espletamento del servizio, tutti immatricolati quali "*autobus da noleggio*" erano conformi al D.M. 1.4.2010;

IV) avvenuta rinuncia, da parte del Comune, alla richiesta di relazioni tecniche riguardanti i singoli automezzi, implicita nella stipula del contratto;

V) violazione dell'art. 7 L. 241/90: il Comune non ha dato al ricorrente la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca;

VI) illegittimità derivata del diniego di annullamento in autotutela nonché per difetto di istruttoria, non essendo state tenute in conto le relazioni tecniche pervenute a pochi giorni di distanza dalla determina del 28 giugno 2011. Si è costituito in giudizio il Comune di Avigliana per resistere al ricorso, eccependo tra l'altro il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e rilevando che non tutti i veicoli indicati per l'espletamento del servizio erano stati indicati in occasione della presentazione della domanda di partecipazione e che, inoltre, solo per tre di essi è pervenuta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

Il ricorrente ha quindi insistito per l'annullamento della determina del 28 giugno 2011, degli atti relativi alla gara successivamente bandita, nonché degli ulteriori atti presupposti, connessi o collegati.

Alla camera di consiglio dell'8 settembre 2011 il Collegio concedeva la

tutela cautelare sospendendo gli atti impugnati.

Il ricorso é stato infine trattenuto a decisione alla pubblica udienza del 9 febbraio 2012.

DIRITTO

1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla Amministrazione resistente, la quale ha rilevato come a seguito della stipula del contratto d'appalto, avvenuta il 2 maggio 2011, si fossero consolidate in capo al Consorzio ricorrente posizioni di diritto soggettivo incise dalla determinazione del 28 giugno 2011, la quale integrerebbe un atto unilaterale di risoluzione del contratto.

L'eccezione é infondata in quanto la determinazione del 28 giugno 2011 risulta motivata con riferimento non a constatati inadempimenti ma alla *“mancata dimostrazione di utilizzo di mezzi in possesso dei requisiti di sicurezza richiesti dal bando di gara”* (pag. 3 della determina, secondo capoverso) e quindi, in sostanza, con la mancata dimostrazione, da parte del Consorzio aggiudicatario, del possesso di requisiti di capacità tecnica riconducibili alla previsione di cui all'art. 42 comma 1 lett. h) del D. L.vo 163/2006: ed infatti la decisione della stazione appaltante oggetto di gravame risulta in concreto essere stata determinata dalla mancata acquisizione di documenti che essa aveva cominciato a chiedere ben prima di addivenire alla stipula del contratto ritenendo, evidentemente, che essi fossero necessari proprio al fine di provare la sussistenza dei requisiti di capacità tecnica.

Di tanto tenuto conto é evidente che la determina del 28 giugno 2011

finisce mettere in discussione non solo il contratto ma, prima ancora, la possibilità per il Consorzio ricorrente di partecipare alla procedura e di potersi aggiudicare il servizio, integrando anche una revoca della aggiudicazione.

Per tali ragioni sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo su tutti gli atti in epigrafe indicati.

2. Passando all'esame del merito osserva il Collegio che nel bando si richiedeva, ai fini della partecipazione, il possesso o la disponibilità di veicoli rispondenti ai requisiti tecnici di cui al D.M. 31.1.1997 aventi una capienza sufficiente per le esigenze del servizio oggetto di affidamento: il bando non faceva menzione del D.M. 1.4.2010 (ma solo del D.M. 31.1.1997) e non specificava in che modo l'aggiudicatario avrebbe dovuto dimostrare il possesso dei requisiti. Il bando neppure richiedeva che i partecipanti indicassero specificamente, all'atto della presentazione della domanda, gli estremi di identificazione dei veicoli che sarebbero stati utilizzati per l'espletamento del servizio.

Di conseguenza, il fatto che i veicoli successivamente messi a disposizione per l'espletamento del servizio siano, in parte, diversi da quelli inizialmente indicati non riveste importanza determinante, sia perché non è dimostrato che il Consorzio non avesse, al momento in cui rendeva la dichiarazione, la effettiva disponibilità dei mezzi indicati sia perché nella attestazione ex art. 445/00 prodotta dal Consorzio questo non dichiarava, né si impegnava, ad utilizzare per l'espletamento del servizio quegli stessi veicoli, per i quali, del resto,

poteva rendersi necessaria la sostituzione in qualsiasi momento.

Con la comunicazione del 10 settembre 2010 il Comune di Avigliana chiedeva al Consorzio di produrre, in relazione “*agli automezzi che verranno adibiti al servizio*” (e non, invece, in relazione ai veicoli già indicati nella dichiarazione del 30 luglio 2010) copia della carta di circolazione, dei certificati di assicurazione e la attestazione di regolare revisione: la comunicazione menzionava la necessità che i veicoli rispettassero le specifiche costruttive di cui al D.M. 1.4.2010, ma non richiedeva la produzione di documentazione che comprovasse la conformità dei mezzi al menzionato decreto ministeriale. Pertanto il Consorzio evadeva la richiesta con missiva del 28 settembre 2010, contenente gli estremi di sei veicoli che sarebbero stati adibiti al servizio, una dichiarazione (peraltro irrituale) della conformità degli stessi alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 1.4.2010, nonché copia della carta di circolazione, del certificato di assicurazione ed i certificati di revisione dei sei veicoli indicati.

Che tale documentazione dovesse considerarsi esauriente si deduce dal fatto che il Comune nei giorni immediatamente successivi – e anche nei mesi successivi - non chiedeva al Consorzio la produzione di alcun ulteriore documento, ciò che invece il Responsabile del procedimento avrebbe logicamente fatto ove con la comunicazione del 10 settembre 2010 egli avesse inteso acquisire anche la prova della conformità dei veicoli alle caratteristiche del D.M. 1.4.2010. Del resto lo stesso capitolato speciale stabiliva che “*Prima di impiegare un automezzo nel servizio, la ditta aggiudicataria dovrà depositare presso il Comune*

di Avigliana copia delle carte di circolazione e dei certificati di assicurazione, oltre alla dichiarazione di regolare revisione del mezzo...”, il che conferma che nessuna ulteriore documentazione era realmente necessaria al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica, fermo restando che la non rispondenza dei veicoli alle specifiche costruttive di cui al D.M. 1.4.2010 avrebbe sempre potuto giustificare, all’occorrenza e se dimostrata, la risoluzione del contratto.

Non é quindi ben chiaro il motivo per cui il Comune abbia deciso, presumibilmente nel gennaio 2011, di effettuare ulteriori accertamenti: prima acquisendo notizie presso la Motorizzazione Civile, che peraltro confermava l’idoneità di tutti i mezzi all’utilizzo come scuolabus; poi, circa cinque mesi dopo l’invio della documentazione da parte del Consorzio, chiedendo a quest’ultimo anche la produzione di perizie tecniche di parte riguardanti lo stato dei veicoli. Certo é, tuttavia, che la revoca dell’aggiudicazione per difetto di capacità tecnica (perché di questo si tratta, come sopra già precisato) non avrebbe potuto essere disposta in ragione della mancata produzione di documentazione che né il bando né il capitolato speciale d’appalto indicavano quale produzione obbligatoria. D’altro canto la conformità dei mezzi alla normativa vigente in materia di sicurezza si poteva desumere da una parte dal fatto che i mezzi risultavano tutti immatricolati quali autobus per trasporto persone- uso di terzi con autonoleggio, d’altra parte dalla certificazione relativa alla revisione periodica, che notoriamente un automezzo adibito al trasporto pubblico non supera positivamente

ove esso non risulti conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza.

Evidentemente al fine di evitare contenziosi (e non necessariamente per il fatto di riconoscere la legittimità della richiesta del Comune) il Consorzio rassegnava, l'11 aprile 2011, una sola perizia relativamente al veicolo CB 563 EC, che il ricorrente stimava sufficiente per la ragione che, confrontando i dati in essa indicati con quelli contenuti nelle varie carte di circolazione – ed in particolare con i dati afferenti l'uso per il quale il mezzo era stato immatricolato nonché la categoria e la classificazione – il Comune avrebbe avuto contezza della conformità degli altri veicoli alle specifiche dettate dal D.M. 1.4.2010. L'Amministrazione, invece, insisteva nella produzione di identico documento per tutti i veicoli utilizzati per il servizio.

Nel frattempo, il 2 maggio 2011, il Comune addiveniva alla stipula del contratto, con ciò dimostrando di non nutrire seri dubbi sulla affidabilità e sulla capacità del Consorzio. Tale considerazione, unita alla constatazione che dai documenti acquisiti al fascicolo di causa non emerge alcun elemento dal quale possa desumersi che i mezzi utilizzati fossero, al di là di quanto risultante dalla carta di circolazione, inadeguati all'espletamento del servizio, induce a ritenere la illegittimità della determina del 28 giugno 2011, con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa ha disposto la “rescissione” del contratto, non in forza di un constatato inadempimento (si ribadisce infatti che il Comune non ha dimostrato la non rispondenza dei veicoli utilizzati alle specifiche costruttive imposte dalla normativa

vigente) ma in ragione della mancata acquisizione di documenti la cui produzione gli atti di gara non imponevano.

Tale illegittimità deriva dal fatto che l'art. 48 del D. L.vo 163/2006 ammette l'esclusione dell'aggiudicatario – o del concorrente sorteggiato – per mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnico-organizzativa solo allorché non vengano prodotti documenti specificamente richiesti dal bando.

D'altro canto la determina del 28 giugno 2011 é viziata da eccesso di potere perché la non rispondenza dei veicoli alle specifiche costruttive del D.M. 1.4.2010 é rimasta totalmente indimostrata; perché il servizio era da mesi in corso di svolgimento senza aver causato - a quanto é dato sapere – alcun problema; e perché, in conseguenza di tutto quanto ciò, la revoca dell'affidamento costituiva misura sproporzionata in quanto ingiustificatamente penalizzante per l'aggiudicatario e controproducente per la stessa Amministrazione, che si é vista costretta a bandire nuovamente una gara per l'affidamento del medesimo servizio.

Va poi rilevato che appena il giorno successivo alla revoca dell'affidamento, e cioè il 29 giugno 2011, il Consorzio ricorrente depositava al protocollo del Comune di Avigliana le relazioni tecniche relative ai veicoli DS 685 SL, DK 851 HE, DJ 932FL (prodotte da parte ricorrente), ed il 4 luglio 2011 anche la perizia relativa al mezzo ED 825 AL (come si evince dal prospetto inserito nella memoria 20 gennaio 2012 del Comune), di tenore assolutamente identico alla relazione trasmessa nel mese di aprile relativamente al veicolo CB 563

EC: veniva con ciò dimostrato che almeno 5 dei sei veicoli in uso per il servizio erano non solo conformi al D.M. 1.4.2010 ma omologati con prescrizioni tecniche più restrittive rispetto a quelle previste per gli scuolabus.

A fronte di ciò è considerato che il capitolato speciale d'appalto richiedeva, come poi anche il contratto, che l'aggiudicatario utilizzasse almeno quattro veicoli per l'espletamento del servizio affidato, il mancato esercizio della autotutela da parte del Comune appare vieppiù irragionevole ed ispirato a formalismo sterile, anche perché – si ripete – in realtà non è mai stata dimostrata la non conformità dei veicoli al D.M. 1.4.2010, di guisa che la mancata tempestiva produzione delle relazione tecniche neppure sarebbe stata sufficiente a sorreggere la risoluzione contrattuale.

Va dunque accolta per le assorbenti ragioni dianzi esposte - riconducibili al primo, secondo e terzo dei motivi di ricorso - la domanda di annullamento della determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 281 del 28 giugno 2011 nonché del diniego di autotutela di cui alla nota prot. 0014683, trasmessa al legale della ricorrente via fax il 27 luglio 2011.

3. Va pure disposto l'annullamento degli atti della gara indetta per l'affidamento del servizio relativamente agli anni 2011/2012 e 2012/2013, identificata dal codice CIG 2982007E02, in quanto viziata da illegittimità derivata.

4. La concessione della misura cautelare ha consentito di ristabilire l'esecuzione del contratto stipulato *inter partes*, ciò che ha scongiurato

il verificarsi di danni collegati alla mancata esecuzione del contratto.

Il Consorzio ha chiesto, tuttavia, di essere rimborsato della spesa sostenuta per le relazioni tecniche, conseguente alle illegittime richieste del Comune formulate in data 5 e 14 aprile 2011: la relativa domanda deve quindi qualificarsi come domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. conseguente ad atti amministrativi illegittimi.

Le due note di cui sopra sono effettivamente illegittime e conseguentemente vanno annullate in quanto, come già rilevato, gli atti di gara non imponevano la produzione di simile documentazione al fine della dimostrazione della capacità tecnica, e la produzione delle carte di circolazione, dei certificati di assicurazioni e degli attestati di revisione periodica era considerata all'evidenza sufficiente dal capitolato speciale.

L'accertamento in concreto della conformità dei mezzi alla normativa vigente poteva allora essere disposta dal Comune solo nell'ottica di accertare eventuali inadempimenti contrattuali: ma in tal caso il Comune avrebbe dovuto assumersi in prima battuta l'onere della relativa spesa, salvo riversarla sul Consorzio a titolo di risarcimento da inadempimento contrattuale in caso di effettivo ed accertato inadempimento.

Per quanto tutto sopra detto la richiesta, da parte del Comune, delle ulteriori relazioni tecniche non é giustificabile dal punto di visto dell'elemento soggettivo della responsabilità ex art. 2043 c.c., e ciò sia a voler considerare tale richiesta come funzionale alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica, sia – ed a maggior ragione – a volerla

considerare come funzionale all'accertamento di un inadempimento, la cui esistenza deve essere dimostrata da chi tale inadempimento invoca.

La spesa sostenuta per le relazioni tecniche é stata correttamente documentata dal Consorzio ricorrente, ed ammonta ad Euro 300,00 oltre IVA per ciascuna relazione: complessivamente Euro 1.500,00 oltre IVA.

Il fatto che il Consorzio abbia aderito alla illegittima richiesta del Comune non determina una riduzione totale o parziale del risarcimento da porre a carico del Comune, dal momento che la richiesta é stata soddisfatta solo dopo che il Comune ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca dell'appalto, minacciando tale revoca per il caso di mancata produzione delle relazioni tecniche di che trattasi. Il Consorzio ha quindi accondisceso alla richiesta del Comune non perché la ritenesse legittima ma al fine di evitare un contenzioso.

Essendo dimostrata l'esistenza ontologica di un danno, la sua diretta dipendenza da atti accertati illegittimi (le note del 5 e 14 aprile) e la colpa della Amministrazione, la domanda può essere accolta, nei limiti tuttavia della spesa imponibile, costituendo l'IVA una mera partita di giro che il Consorzio ha potuto recuperare.

Detta somma dovrà essere maggiorata di interessi e rivalutazione, che, come statuito da Cass. Civ. sez. III, n. 20943 del 30 settembre 2009, "costituiscono una componente della obbligazione risarcitoria e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio". La somma

come sopra determinata a titolo di risarcimento, pari ad €. 1.500,00, dovrà pertanto essere maggiorata, per il periodo intercorrente dalle date dei singoli pagamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza, della rivalutazione monetaria nonché degli interessi legali a titolo di interessi di mora, da computarsi su detta somma rivalutata di anno in anno. Ovviamente gli interessi come sopra calcolati non potranno essere capitalizzati. La rivalutazione dovrà essere effettuata secondo gli indici ISTAT. Per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza sono dovuti solo gli interessi di mora, conformemente al principio per cui con la pubblicazione della sentenza il debito di valore si trasforma in debito di valuta.

5. In accoglimento del ricorso va conclusivamente disposto l'annullamento di tutti gli atti in epigrafe indicati, mentre la domanda risarcitoria va accolta solo nei limiti di E. 1.500,00 (euro millecinquecento) e degli ulteriori accessori di legge, da computarsi come sopra.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in E. 3.000,00 oltre contributo unificato ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio
2012 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Ravasio, Presidente FF, Estensore

Paola Malanetto, Referendario

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)